

Provincia di Barletta Andria Trani

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO EXTRASCOLASTICO A TERZI DI STRUTTURE EDILIZIE SCOLASTICHE

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. ____ del _____

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1–Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per il rilascio delle concessioni a terzi di strutture edilizie scolastiche di competenza provinciale.

Art. 2–Competenza al rilascio delle concessioni

1. Il settore competente al rilascio delle concessioni in argomento è il Servizio Patrimonio.

Art. 3-Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento è adottato in conformità alle seguenti disposizioni:
 - Art. 12 della Legge n. 517 del 04/08/1977 che stabilisce l'utilizzo fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile e la facoltà della Provincia di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale in merito alle modalità d'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio;
 - Art. 96, comma 4, del "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alla scuole di ogni ordine e grado", approvato con D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, nel quale si prevede che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
 - Art. 3 comma 1 lettera b) della Legge n. 23/1996, nel quale si stabilisce che le Province provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di Istituti e Scuole di Istruzione secondaria di II° Grado;
 - Direttiva del Ministero Pubblica Istruzione n. 133 del 3/4/1996, che dispone che le Istruzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscano, promuovano e valutino, in relazione all'età ed alla maturità degli studenti, iniziative complementari ed integrative dall'iter formativo degli allievi, la creazione di occasioni di spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio in coerenza con le finalità formative ed istituzionali;
 - Art. 2 del D.P.R. n. 567 del 10/10/1996 "Regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istruzioni scolastiche" e successive modificazioni ed integrazioni, nel quale si dispone che, per la realizzazione delle suddette iniziative, gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal Consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal Consiglio scolastico locale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli Enti proprietari dei beni;
 - D.P.R. n. 275 del 8/31/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59" che ha disciplinato l'autonomia didattica ed organizzativa, di ricerca sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni Scolastiche;
 - Art. 9, comma 5, D.Lgs. 30/06/1999, n. 233 "Riforma degli organi collegiali territoriali delle scuole, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che disciplina i pareri dei consigli scolastici locali;
 - Art. 50 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 "Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche" che ha previsto la facoltà, da parte delle Istituzioni Scolastiche, di concedere l'utilizzo temporaneo e precario dei locali dell'istituto forniti dall'Ente locale competente, previa determinazione da parte del Consiglio di istituto dei criteri e limiti per lo svolgimento di tale attività negoziale ed a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'Istituto stesso ai compiti educativi e formativi.

2. Nell'ambito delle attività ammesse (art. 50 del D.M. n. 44/2001), l'uso delle strutture deve essere coerente con la destinazione e le caratteristiche edilizie delle strutture stesse e deve avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio provinciale, nonché in conformità ad ogni disposizione di legge. Si richiamano, in particolare, il Regolamento di edilizia scolastica (D.M. 18/12/1975), le norme d'igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro (D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni) e le norme di prevenzione incendi vigenti.

Art. 4 – Definizioni, finalità

1. La Provincia di Barletta Andria Trani riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini mettendo a disposizione dei soggetti di cui all'art. 7, l'utilizzo, al di fuori dell'orario delle attività didattiche, di strutture edilizie scolastiche di propria competenza, con esclusione di aule didattiche e laboratori di ogni genere, ivi incluse quelle in locazione qualora il locatore abbia espressamente concesso la possibilità di sub-locare.

2. Tali strutture scolastiche e le attrezzature connesse esistenti sono parte integrante del Patrimonio Indisponibile della Provincia di Barletta Andria Trani e sono destinate in via prioritaria alle attività scolastiche degli istituti a cui compete la gestione.

3. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 a. per "concessioni ad uso continuativo" le concessioni annuali, ad esempio, relativa ad attività sportiva o corsuale che si protrae per tutto o per parte dell'anno scolastico;
 b. per "concessioni temporanee" le concessioni occasionali di durata inferiore a quella prevista nella lettera a., comprese quelle di breve durata per attività e/o manifestazioni di alto profilo sportivo e sociale;
 c. per "concessioni pluriennali" le concessioni finalizzate a valorizzare e riqualificare le palestre esistenti e aree esterne a cura e spese di soggetti aventi requisiti di cui al presente regolamento.

TITOLO II
SPAZI CONCESSI IN UTILIZZO A SCOPO SOCIALE DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Capitolo I

CONCESSIONI AD USO CONTINUATIVO DI PALESTRE E AREE ESTERNE

Art. 5 - Presentazione della domanda

1. La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dalla Provincia e completa di tutta la documentazione ivi richiesta, deve essere presentata al Servizio Patrimonio almeno 60 giorni prima della data di utilizzo del bene immobile provinciale.

2. Per l'utilizzo continuativo di strutture edilizie scolastiche, la domanda va presentata dal 01 maggio al 31 maggio di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno i titolari di concessione potranno confermare alla Provincia e, per conoscenza, al dirigente scolastico interessato per scritto l'utilizzo, in tutto o in parte, della medesima struttura per l'anno scolastico seguente. Eventuali variazioni e/o integrazioni di utilizzo rispetto al calendario in atto dovranno essere presentate alla Provincia dal 1 giugno ed inviate, per conoscenza, al dirigente scolastico della struttura interessata. La presentazione della domanda non comporta automaticamente il suo accoglimento.

Art. 6 - Rilascio della concessione

1. Al ricevimento della richiesta, il Servizio "Patrimonio" della Provincia acquisisce, dal Dirigente Scolastico interessato, previo assenso del consiglio d'istituto, parere sull'utilizzo della struttura. Tale parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Il mancato parere da parte del consiglio d'istituto entro i suddetti termini, sarà inteso come tacito assenso all'utilizzo delle palestre in orario extra scolastico. L'eventuale diniego o revoca dovrà essere motivato ed accompagnato da ampia ed esauriente documentazione attestante le ragioni di interesse pubblico sottese a tale diniego. L'istanza ed il nulla osta s'intendono validamente presentati e rilasciati mediante comunicazioni notificate a mezzo posta elettronica certificata ovvero mediante notifica a mano.

2. La Concessione è rilasciata dalla Provincia di Barletta Andria Trani, entro 60 giorni dalla ricezione della completa documentazione richiesta, ivi compreso il parere del Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 96 comma 4 del D.Lgs. n.297/94, ed è subordinata all'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Entro lo stesso termine di 60 giorni, e comunque in osservanza delle modalità previste all'art. 10-bis della legge 241/90, la Provincia dà comunicazione motivata anche del mancato accoglimento della richiesta.

3. Le richieste di utilizzo continuativo sono prese complessivamente in esame dalla Provincia, a partire dal 1 giugno di ogni anno ed hanno priorità assoluta su tutte le altre richieste. L'assegnazione delle strutture avverrà nelle seguenti modalità:
 a. conferma delle richieste di proroga pervenute entro il 30 aprile di ogni anno, fatti salvi i diritti di priorità per Società Sportive che praticano attività agonistica, con particolare riguardo alle Società affiliate al C.O.N.I. e che abbiano inoltrato domanda dall'1 al 30 aprile;
 b. le richieste pervenute dall'1 al 31 maggio, con diritto di priorità per Società Sportive che praticano attività agonistica, con particolare riguardo alle Società affiliate al C.O.N.I..

4. A parità di titoli, la precedenza è desunta dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente della domanda presentata. In ogni caso, in presenza di sovrapposizioni di orari per la medesima struttura richiesta secondo le modalità di cui alla lettera a) e b), è data priorità alle iniziative patrocinate dalla Provincia. Non può in alcun caso essere rilasciata la concessione al richiedente che non abbia esattamente assolto le obbligazioni assunte nei confronti della Provincia per precedenti utilizzi.

Art. 7 - Destinatari della concessione per l'utilizzo degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi scolastici e le palestre scolastiche sono concessi, in via esemplificativa e non esclusiva, ai seguenti soggetti:
 a. Enti di promozione sportiva;
 b. Federazioni, associazioni e società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva;
 c. Istituzioni scolastiche o Associazioni di genitori;
 d. Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
 e. Associazioni del tempo libero, con iscrizione all'albo regionale, per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
 f. Singoli cittadini limitatamente agli impianti, individuati dall'Amministrazione Provinciale, dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale.

2. Le palestre scolastiche sono concesse, con priorità assoluta, alle associazioni eventualmente costituitesi in seno all'istituzione scolastica per il conseguimento degli obiettivi formativi e culturali delle istituzioni scolastiche, e composte di genitori, docenti e alunni o altro personale scolastico, anche in riferimento alla legislazione scolastica statale e regionale in vigore.

Art. 8 - Clausole e condizioni

1. La concessione è rilasciata dalla Provincia alle seguenti clausole e condizioni:
 a. Obbligo di utilizzo del bene immobile provinciale secondo modalità, limiti e scopi dichiarati nella domanda e consentiti dalla concessione in uso temporaneo;
 b. Obbligo di presentare alla Provincia la "dichiarazione d'inizio attività" per le manifestazioni che necessitano di autorizzazione della S.I.A.E. - Società Italiana Autori ed Editori;
 c. Obbligo di acquisire le eventuali altre autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc., previste dalle norme vigenti e di competenza di altre autorità;
 d. Obbligo di presenza, per tutta la durata dell'utilizzo richiesto, della persona designata nella domanda quale responsabile;
 e. Obbligo di presenza, per tutto il periodo di utilizzo del bene immobile provinciale, di personale incaricato dal concessionario in grado di effettuare operazioni di primo intervento in caso d'incendio, utilizzando le attrezzature di estinzione in dotazione al bene provinciale;
 f. Obbligo di informarsi sulle caratteristiche della struttura richiedendo all'istituto copia del Documento di valutazione dei rischi relativo alla porzione d'immobile richiesta;
 g. Obbligo di predisporre un proprio documento di valutazione dei rischi se l'utilizzo che s'intende fare della struttura è diverso da quello indicato nel documento di valutazione predisposto dall'Istituto;
 h. Obbligo di consentire i sopralluoghi effettuati dal personale o da incaricati della Provincia e/o dell'istituto scolastico, che potranno accedere in qualunque momento al bene immobile provinciale per verificarne il corretto utilizzo;
 i. Obbligo di pulizia, salvo diversa indicazione e anche in collaborazione con gli eventuali altri utilizzatori, dei locali e/o degli impianti al termine di ogni giorno di utilizzo;
 j. Obbligo di rispettare le usuali norme di comportamento in locali pubblici od aperti al pubblico, attenendosi alle disposizioni impartite dal personale dipendente o incaricato dalla Provincia;
 k. Obbligo di comunicare se s'intendono effettuare allestimenti che comportano la modifica anche temporanea all'assetto dei locali. Tali allestimenti possono essere effettuati solo su autorizzazione del Dirigente Scolastico, fermo restando che comunque devono rimanere inalterate le condizioni esistenti all'atto della presa in consegna della struttura;

l. Divieto di ammissione nel bene immobile provinciale di un numero di persone superiore ai posti previsti nella concessione;
m. Divieto di accedere ad altri locali non espressamente indicati nella concessione;
n. Divieto di mettere mano alle luci, ai microfoni ed a tutte le attrezzature presenti senza benestare della Provincia;
o. Divieto di compiere azioni che possano provocare nel bene immobile provinciale combustioni (accensioni di candele, di lumi a combustibile, ecc.) o emanazione di sostanze tossiche/irritanti;
p. Divieto di modificare od ostacolare i percorsi di accesso e di uscita del bene immobile provinciale;
q. Divieto di affissione di manifesti o altro materiale all'interno e all'esterno del bene immobile provinciale, salvo preventivo benestare della Provincia e previa verifica che non si arrechi danno al bene stesso;
r. Divieto di utilizzo di attrezzature proprie (apparecchiature e/o fonici ecc.) se non specificatamente indicato nella domanda, e a condizione espressamente dichiarata che siano comunque di tipo ignifugo e conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza.

2. I soggetti utilizzatori si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni sopravvenuti a cose o a persone durante e/o a causa dello svolgimento delle attività indicate e sono tenuti al risarcimento dei medesimi. A tal fine si devono premunire di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile riferita al periodo di utilizzo della struttura scolastica provinciale richiesto; copia della citata polizza assicurativa unitamente alla relativa quietanza di pagamento, deve essere allegata alla richiesta di concessione a seguito del parere di cui all'art. 6 comma 1 del Regolamento.

3. Le attività sportive nell'ambito degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari previste nel Piano dell'Offerta Formativa.

4. Per quanto concerne gli impianti sportivi è consentito l'ingresso:
 a. agli atleti od iscritti alle Associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della Società, Associazione o Ente;
 b. al Presidente della Provincia, agli assessori e ai consiglieri provinciali, al Segretario Generale e ai Dirigenti dell'Ente;
 c. agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/Dirigente dell'Associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico;
 d. al singolo cittadino, debitamente autorizzato ovvero munito di biglietto di ingresso.

5. L'ingresso agli spogliatoi e alle aree di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'Amministrazione Provinciale ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive.

Art. 9 - Tariffe e canoni

1. Al fine di uniformare la gestione della concessione degli spazi tra i vari istituti di competenza provinciale e far sì che non si verifichino disparità di trattamento per l'utenza, anche in considerazione della natura pubblica di tali locali, le tariffe e i canoni sono determinati con atto deliberativo del Presidente della Provincia/Giunta Provinciale, tenendo conto del tipo di uso richiesto, sia esso a scopo sociale o diverso.

2. Le entrate derivanti dai rimborsi delle tariffe saranno utilizzate dall'Ente per la realizzazione di migliorie negli istituti scolastici della Provincia di Barletta - Andria - Trani.

Art. 10 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento dell'importo dovuto per la concessione deve essere effettuato in unica soluzione prima dell'utilizzo del bene concesso. Per utilizzi che comportino il pagamento di un importo complessivo superiore a € 1.000,00, il pagamento può essere effettuato in modo rateizzato, secondo modalità e termini specificati nell'atto concessorio. La quota di tariffa oraria prevista per la custodia/pulizia, ove effettuata da collaboratori scolastici in servizio presso l'Istituto, dovrà essere a quest'ultimo retrocessa.

2. I contributi di cui al presente articolo, introitati dalla Provincia di Barletta Andria Trani, sono destinati alla manutenzione delle strutture scolastiche oggetto di concessione e gestiti dal Servizio Edilizia e Manutenzione.
3. Nel caso in cui il concessionario non intenda utilizzare il bene immobile provinciale secondo il calendario programmato o rinunci all'utilizzo richiesto, deve aver cura di far pervenire alla Provincia ed al Dirigente Scolastico interessato un'apposita e tempestiva segnalazione almeno 15 giorni prima della data precedentemente programmata.
4. Solo in tal caso la Provincia provvede al rimborso se già interamente effettuato il pagamento o allo scomputo, dalla seconda rata, della quota relativa ai mancati utilizzi nella misura del 50% della somma dovuta se il mancato utilizzo è relativo ad attività stabilite nei 30 gg. successivi alla segnalazione, nella misura del 75% se il mancato utilizzo è relativo ad attività stabilite oltre i 30 gg. dalla segnalazione.
5. Nessun rimborso è riconosciuto per mancato utilizzo non preventivamente segnalato nei termini sopra descritti o avvenuto per cause non direttamente imputabili alla Provincia (occupazioni studentesche, mancata presenza del personale addetto all'apertura struttura, ecc.).
6. E' invece riconosciuto il rimborso dell'intera tariffa se l'utilizzo richiesto viene meno per motivi d'interesse pubblico (emergenze di protezione civile, elezioni, ecc.) o per causa direttamente imputabile alla Provincia. Gli spostamenti di data all'interno del calendario di utilizzo, se motivati, non sono soggetti ad ulteriori pagamenti.

Art. 11 - Revoca della concessione

1. Le Concessioni d'uso temporaneo rilasciate in attuazione del presente Regolamento possono essere revocate in qualunque momento per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico o per il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente Regolamento e/o nella concessione.
2. Nel caso di sopravvenuti motivi d'interesse pubblico e per mancati utilizzi per cause direttamente imputabili alla Provincia, il concessionario che ne faccia richiesta ha diritto al rimborso per intero della quota relativa al periodo di mancato utilizzo. Nulla è dovuto al concessionario cui sia stata revocata la concessione per mancato rispetto delle condizioni' indicate nel presente Regolamento e/o nell'atto di concessione.

Art. 12-Prescrizioni in materia di sicurezza

1. Il concessionario che ha ricevuto l'autorizzazione all'utilizzo della struttura scolastica assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.LGS 81/2008 e successive modificazioni o integrazioni. Il concessionario ovvero il legale rappresentante della associazione, per tutto il periodo di concessione della struttura, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.
2. Il concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza relativo alla struttura, rilascia alla Provincia e al Dirigente scolastico in caso di utilizzo di una palestra, dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

Art. 13 -Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti, previo parere del Settore Patrimonio e del Dirigente scolastico interessato, devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
2. Il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Provinciale ovvero l'Istituzione scolastica da ogni responsabilità

civile e penale.

3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. Terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione al Settore Patrimonio e all'Istituzione scolastica per consentire la verifica de1le condizioni dell'impianto.

Art. 14 – Contributi su migliorie

1. I concessionari possono proporre l'effettuazione, a proprie spese, di migliorie sull'impianto sportivo destinate alla fruibilità dell'impianto, all'ampliamento dell'attività sportiva, a fornire spazi di socializzazione nei confronti della cittadinanza.
2. La domanda, inoltrata secondo le modalità previste dal presente regolamento, deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato dell'intervento, a firma del legale rappresentante della società o associazione proponente.
3. Valutato il significato e l 'importanza della miglioria proposta, il Settore Patrimonio rilascia nulla osta preventivo all'intervento a seguito del parere tecnico del competente Servizio "Edilizia e manutenzione", con la possibilità di riconoscere al proponente un abbattimento della tariffa. Tale abbattimento della tariffa non potrà in nessun caso:
 a. superare il 50 per cento della tariffa dovuta;
 b. superare il costo dell'intervento proposto.

Art. 15 - Manifestazioni al pubblico

1. Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, compreso le necessarie autorizzazioni da richiedere alle autorità competenti.
2. I concessionari rispondono nei confronti dell'Amministrazione Provinciale, per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.
3. Il concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio, ove prescritto, d'autoambulanza per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura provinciale. Il concessionario deve, inoltre, obbligatoriamente comunicare all'Ufficio provinciale competente il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione o per l'intera stagione sportiva.
4. Il presente articolo si applica anche alle concessioni di spazi qualora vengano svolte manifestazioni al pubblico.

Capitolo II

CONCESSIONI AD USO TEMPORANEO DI PALESTRE E AREE ESTERNE

Art. 16 - Oggetto finalità

1. Può essere concesso l'utilizzo temporaneo degli impianti sportivi, per attività e/o manifestazioni sportive di breve durata, di elevata rilevanza sportiva e culturale alle Associazioni sportive aventi i requisiti previsti dall'art. 7 del Regolamento.

Art. 17 - Procedure per il rilascio della concessione temporanea

1. L'associazione sportiva deve presentare l'istanza formale per la concessione in uso temporaneo redatta su apposito modulo predisposto dalla Provincia e completa di tutta la documentazione ivi richiesta, almeno 60 giorni prima rispetto alla data di utilizzazione dell'impianto, specificando il giorno/i, gli spazi orari, l'attività da svolgere, i partecipanti e qualificare la natura eccezionale e/o transitoria dell'evento.
2. L'Istituzione scolastica, su richiesta della Provincia dovrà rilasciare il nulla osta entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della richiesta formale. Decorso inutilmente detto termine, s'intenderà tacitamente assentito il nulla osta per come richiesto formalmente. Richiesta e nulla osta s'intendono validamente richiesti e rilasciati con comunicazioni notificate a mezzo di posta elettronica certificata.
3. In caso di diniego del nulla osta l'Istituzione scolastica dovrà adeguatamente motivare le ragioni ostative, tenendo debitamente presente il necessario contemperamento delle esigenze dell'attività didattica propria della scuola con le esigenze e le finalità strategiche cui le istituzioni pubbliche sinergicamente mirano e di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
4. Previo il nulla osta di cui al precedente comma 3 la Provincia rilascerà formale provvedimento di concessione in uso temporaneo al richiedente con indicazione di ogni onere e responsabilità a carico del beneficiario.

Art 18 – Destinatari di utilizzo occasionale o temporaneo a titolo gratuito

1. L'autorizzazione all'utilizzo occasionale dei locali è rilasciata, a titolo gratuito, per singoli eventi organizzati da:
 a. Provincia di Barletta-Andria-Trani;
 b. Ufficio Scolastico della Provincia di Barletta-Andria-Trani;
 c. Organizzazioni Sindacali del comparto scuola;
 d. Altre istituzioni scolastiche;
 e. ONLUS, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Cooperative sociali regolarmente iscritte negli appositi registri.

Art 19 - Oneri a carico del concessionario; Doveri e responsabilità

1. Alle concessioni temporanee trovano applicazione tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento relative alle concessioni annuali, in quanto compatibili.

Capitolo III
CONCESSIONI PLURIENNALI

Art. 20- Oggetto e finalità

1. La Provincia di Barletta Andria Trani, al fine di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare indisponibile e favorire forme di partenariato pubblico-privato finalizzate al miglioramento della pratica sportiva, promuove e sostiene la presentazione, da parte di soggetti aventi i requisiti di cui al presente Regolamento, di specifici progetti di riqualificazione e valorizzazione delle palestre scolastiche esistenti e, più in generale, degli spazi ad uso sportivo presenti nelle scuole, a totale cura e spese dei proponenti, in conformità alla normativa in materia vigente.
2. Le concessioni pluriennali hanno ad oggetto la concessione in uso di un impianto sportivo di proprietà della Provincia e la delega al concessionario ad eseguire sul medesimo impianto, opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e interventi strutturali, alle condizioni tutte indicate nel bando e nel successivo atto concessorio, con oneri a totale carico del beneficiario, secondo un progetto esecutivo preventivamente approvato dalla Provincia.

Art. 21 - Procedure per il rilascio delle concessioni pluriennali

1. Le concessioni pluriennali, aventi durata compresa tra anni uno e anni venti, potranno essere ammesse nei modi seguenti:
 a. previa pubblicazione di apposito bando che individua le strutture oggetto di tali concessioni;
 b. a seguito di spontanea manifestazione d'interesse da parte dell'eventuale beneficiario.

2. Le manifestazioni di interesse alla concessione pluriennale di cui al precedente comma 1 lett. b) potranno essere presentate in qualunque momento alla Provincia la quale le renderà note a mezzo di avviso competitivo a cui potranno partecipare eventuali altri interessati sul medesimo impianto. Le concessioni pluriennali saranno stipulate con il soggetto vincitore della procedura pubblica competitiva con la decorrenza indicata nel relativo bando di gara.
3. La commissione giudicatrice potrà essere composta da componenti interni all'Ente o da componenti esterni allo stesso aventi specifiche professionalità.
4. Il concessionario dovrà effettuare, sotto la propria ed esclusiva responsabilità nei confronti della Provincia, della scuola e dei terzi, obbligatoriamente tutti gli eventuali lavori indicati nella propria offerta tecnica. Tutti gli interventi dovranno essere realizzati secondo le indicazioni vincolanti del Servizio Edilizia e Manutenzioni che, tra l'altro, provvederà a nominare il R.U.P. e a rilasciare i necessari pareri tecnici e/o autorizzazioni, nonché procedere al controllo e al collaudo dei lavori.
5. Prima della pubblicazione del bando o avviso competitivo, il Servizio Patrimonio richiederà preventivo nulla osta al Dirigente Scolastico interessato, previo assenso del Consiglio di Istituto, a seguito del quale sarà sottoscritto protocollo d'intesa tra l'Istituzione scolastica interessata e l'amministrazione provinciale contenente prescrizioni vincolanti per la redazione del bando o avviso competitivo.
6. La durata, gli oneri, i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione pluriennale saranno stabiliti nel bando o nell'avviso competitivo e saranno ulteriormente precisati in sede di offerta tecnica ed economica, in base al piano di ammortamento degli investimenti proposti dall'offerente selezionato dalla Provincia.
7. Le procedure volte a individuare il concessionario di cui al presente articolo saranno aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri stabiliti dal bando o dall'avviso competitivo, con preferenza per l'aspetto qualitativo rispetto a quello economico.
8. Alle concessioni pluriennali trovano applicazione tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nella normativa vigente per quelle non previste.
9. La concessione pluriennale darà luogo ad un accordo formale tra l'amministrazione provinciale e il concessionario contenente ogni aspetto del rapporto reciproco per tutta la sua durata con decorrenza dalla

ricezione della documentazione dell'avvenuto collaudo.

Art. 22 - Canone concessorio e tariffe nelle concessioni pluriennali

1. Il Bando di gara o l'avviso competitivo per le concessioni pluriennali, tenuto conto dell'entità dei lavori e del tempo di durata della concessione, nonché del piano finanziario e dei costi presentato dall'offerente in sede di gara, potrà prevedere o una riduzione del canone concessorio o l'esonero totale per un tempo determinato, in funzione della necessità di recupero per il concessionario, dell'investimento effettuato o da effettuarsi sull'immobile pubblico.
2. In ogni caso, il concessionario deve corrispondere gli oneri a copertura dei consumi per acqua, luce e gas, nonché pulizia e custodia dell'immobile concesso.

TITOLO III
SPAZI CONCESSI PER USI DIVERSI DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA

Capitolo I
SERVIZIO DI RISTORO SCOLASTICO

Art. 30-Norme generali

1. Il presente capitolo del Regolamento disciplina il rilascio delle concessioni per la gestione dei bar interni e la distribuzione automatica all'interno di edifici destinati a sede di Istituti Scolastici, rimettendo ai relativi Dirigenti Scolastici, previo assenso dei rispettivi Consigli di Istituto, autonome valutazioni in merito all'attivazione, alle condizioni e alle modalità di svolgimento del servizio all'interno degli ambienti scolastici, fermo restando la doverosità di perseguire soluzione economicamente vantaggiose per la parte pubblica, afferendo tale servizio piuttosto alle modalità di gestione ed erogazione di un servizio accessorio all'attività scolastica e comunque legate allo svolgimento della stessa.

Art. 31 - Individuazione dei locali e delle aree da adibire a zona ristoro

1. I locali devono essere individuati mediante apposita planimetria da allegarsi al provvedimento di concessione e non devono essere ricavati in spazi ritenuti idonei allo svolgimento di attività didattica (aule, laboratori, ecc.). I locali concessi per la fornitura del servizio bar scolastico non dovranno avere altra destinazione che quella indicata e dovrà essere esclusa la fruibilità del servizio stesso da parte di personale non legato all'attività scolastica.

Art. 32 -Individuazione del concessionario

1. Il concessionario di un servizio ristoro scolastico viene individuato, con procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal Dirigente Scolastico, che curerà inoltre la predisposizione dell'apposito provvedimento di concessione, da trasmettere in copia al Sevizio Patrimonio della Provincia di Barletta – Andria - Trani entro 30 giorni dal rilascio.

Art. 33 – Concessioni

1. Poiché trattasi di concessione di bene pubblico per l'esercizio di attività imprenditoriale, il concessionario deve essere a piena conoscenza che la concessione dei locali adibiti al servizio bar e alla distribuzione automatica è soggetta al pagamento di un canone, non potendosi ritenere neppure equivalente al pagamento del canone l'eventuale sconto che il concessionario pratica sui prezzi di listino a favore degli utenti.
2. Le concessioni di cui all'art. 30 vengono rilasciate dal Dirigente Scolastico competente, previo parere del Servizio Edilizia e Manutenzioni della Provincia. Il citato Servizio determinerà l'importo della polizza assicurativa che copra la responsabilità civile per danni eventualmente provocati a persone o cose nell'esercizio della concessione.
3. Ogni anno, entro il 1° dicembre, i Dirigenti Scolastici dovranno comunicare alla Provincia le eventuali necessità di fornire i propri istituti di servizio di ristoro interno. L'operatività della Concessione è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
 a. Pagamento, da parte della ditta concessionaria, del canone dovuto;
 b. Presentazione di una dichiarazione di assunzione di responsabilità civile, penale e patrimoniale per danni eventualmente provocati a persone o cose nell' esercizio della concessione;
 c. Assunzione da parte della ditta concessionaria dell'impegno di osservare gli obblighi di cui al successivo art. 34.

Art. 34 - Obblighi del Concessionario

1. Le ditte concessionarie, pena la revoca del nulla osta/concessione, sono obbligate:
 a. al pagamento del canone fissato nel provvedimento di concessione;
 b. a sottoscrivere, ove prescritto dal Settore Edilizia e Manutenzioni, una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile per danni eventualmente provocati a persone o cose nell' esercizio della concessione;
 c. al rispetto di altri e particolari obblighi previsti nell'atto di concessione;
 d. a presentare, prima del rilascio della concessione, le licenze e/o certificazioni previste dalla vigente normativa (certificati di conformità degli impianti o delle apparecchiature, licenze all' esercizio dell'attività ove previste, ecc);
 e. nel caso di bar interni:
 - alla pulizia dell'area destinata a bar interno ed a mantenere con decoro l'arredamento e gli impianti;
 - a rimuovere entro il termine della concessione a propria cura e spese, l'arredamento del bar con rimessione in pristino dello stato dei luoghi della proprietà provinciale;

Art. 35 - Canone annuo

1. Il canone annuo, cioè il canone dovuto per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, sarà stabilito, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, sulla base delle seguenti classificazioni e/o criteri:
 a. Bar interni;
 b. Apparecchi di distribuzione automatica.

 Il canone suddetto sarà determinato tenuto conto dei consumi di energia elettrica, del consumo di acqua, dei metri effettivamente occupati e degli spazi occupati, mediamente, per lo svolgimento dell'attività.
 I canoni di cui sopra verranno aggiornati annualmente sulla base del 75% della variazione accertata dall'ISTAT nel mese di dicembre dei prezzi al consumo per operai ed impiegati.

 Le entrate derivanti dai canoni pagati dalle ditte concessionarie dei servizi di ristoro scolastico in favore degli Istituti scolastici, dovranno essere versate nella misura del 50% in favore della Provincia di Barletta – Andria – Trani, per la realizzazione di migliorie negli istituti scolastici, entro trenta giorni dalla data fissata per il pagamento del canone.

2. Il canone potrà essere frazionato e conteggiato in misura proporzionale ai mesi di effettiva prestazione del servizio per motivi individuati dal Dirigente Scolastico o per cause di forza maggiore (chiusura del plesso scolastico).

3. Il canone dovuto dai concessionari delle aree adibite a bar interni è frazionabile qualora il nulla osta venga rilasciato o abbia scadenza nel corso dell'anno solare in misura proporzionale ai mesi autorizzati, il mese verrà conteggiato per intero anche nel caso in cui il nulla osta abbia inizio o scadenza nel corso del mese stesso per una durata superiore a 15 giorni. Ai fini della determinazione del canone annuale non verranno conteggiati i mesi di chiusura del bar nel periodo estivo. Non darà diritto ad alcun rimborso la revoca della concessione dovuta ad inadempienze della ditta concessionaria ed al mancato rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo 34.

Art. 36 - Cauzione

1. Il Dirigente Scolastico richiederà, a garanzia degli obblighi di cui al precedente art. 34, un deposito cauzionale, o in alternativa una garanzia fideiussoria, di una somma pari a tre mensilità del canone da corrispondere ai sensi del precedente art. 35 per i bar interni e la distribuzione automatica.
 Il Dirigente citato avrà l'onere di trasmettere alla Provincia di Barletta – Andria – Trani una copia della garanzia richiesta.

Art. 37- Norma transitoria e finale

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'atto deliberativo che lo approva.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento, le concessioni in essere alla data della sua entrata in vigore e fino alla loro scadenza e comunque, non oltre la chiusura dell'anno scolastico in corso.
3. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente Regolamento, non è consentita alcuna attività di utilizzo di spazi ad uso scolastico di proprietà della Provincia di Barletta Andria Trani da parte di soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente.